



ALLEGATO B

**CONVENZIONE**  
**PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER I**  
**VEICOLI ELETTRICI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_,

TRA

il Comune di Rimini con Sede Legale in Piazza Cavour, 27 – 47921 Rimini (RN), C.F. e P. IVA 00304260409 rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_,

E

L'azienda \_\_\_\_\_ con Sede Legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ - P. IVA \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

**PREMESSO CHE**

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;

- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- all'art. 17 *sexies* "*Disposizioni in materia urbanistica*" della Legge 7 agosto 2012, n. 134 le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sono definite come opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 26 settembre 2014 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce, tra l'altro:
  1. un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
  2. requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché

le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

- il Decreto MIT del 3 agosto 2017 individua dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- il Decreto MIT del 4 agosto 2017 individua le Linee Guida per i piani urbani di mobilità sostenibile PUMS, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Lgs n. 257/2016;
- la mobilità elettrica, in particolare, ma anche le alimentazioni a metano, biometano e GPL, sono coerenti con le politiche regionali del Piano aria integrato regionale (PAIR2020), che pone obiettivi di riduzione degli inquinanti atmosferici (PM10, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, composti organici volatili, ammoniaca) al fine del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dalle direttive europee;
- la Regione Emilia Romagna con l'Atto di Indirizzo triennale 2016-2018 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 29 del 08 luglio 2015, ha indicato il valore guida della politica regionale rivolta allo sviluppo di una mobilità ambientalmente sostenibile;
- il Piano Energetico della Regione Emilia-Romagna (PER 2030) assume gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come fondamentale fattore di sviluppo della società regionale e di definizione delle proprie politiche in questi ambiti e si propone, inoltre, di dare continuità alle misure già adottate per la promozione e incentivazione dell'uso dei veicoli ecosostenibili, con la previsione di utilizzo di specifiche risorse regionali per incentivare lo sviluppo sia dell'elettrico nei trasporti, sia dell'infrastrutturazione elettrica;
- tali azioni prioritarie sono state riaffermate nel Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria – PAIR 2020.

### **CONSIDERATO CHE**

- l'elettricità è uno dei vettori che attualmente meglio permette di sfruttare il proprio contenuto energetico e può essere ottenuta anche da fonti rinnovabili, pertanto idoneo a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- le Parti ritengono obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a

livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte.

### **RICHIAMATI**

- il Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile (PAES) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 17 luglio 2014;
- il Piano Energetico Comunale (PEC) approvato con delibera di Giunta comunale n. 73 del 1 marzo 2016;
- il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato con delibera di Giunta Comunale n.417 del 20/12/2018, nel quale al paragrafo 3.3.8 si sostiene che la mobilità elettrica può contribuire in maniera sostanziale alla diminuzione delle concentrazioni dei principali climalteranti. Per questo, in linea con le azioni previste dal PAIR2020, si vuole incentivare lo sviluppo di questa forma di mobilità prevedendo la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio da attuarsi mediante investimenti pubblici e privati.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate  
convengono quanto segue:**

#### **1. PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **2. OGGETTO**

Con la presente Convenzione (di seguito il “**Convenzione**”) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione e gestione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, come da Planimetria allegata alla presente Convenzione.

#### **3. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Il soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- a) progettare le “aree attrezzate dedicate” al sistema di ricarica e gli stalli riservati alle auto e ai ciclomotori durante l'erogazione del servizio, **garantendo l'interoperabilità** delle stesse con gli eventuali ulteriori stalli predisposti o in fase di predisposizione da parte di altri operatori; tali aree saranno accessibili al pubblico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e avranno almeno due punti di ricarica per autovetture e veicoli commerciali a 4 ruote (categoria M/N) e uno per ciclomotori;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione dell'infrastruttura, anche ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture del 3 agosto 2017;

- c)** concordare con l'Amministrazione comunale l'aspetto e il posizionamento di eventuali armadi stabili, cabine o altri manufatti da collocare su suolo pubblico per la realizzazione delle stazioni di ricarica;
- d)** garantire un rapporto minimo tra i punti di ricarica High Power/Normal Power pari a 1:4;
- e)** provvedere alla installazione dei sistemi di ricarica, che rimarranno di proprietà dell'operatore;
- f)** garantire l'abilitazione di tutti i sistemi di ricarica al pagamento del servizio anche mediante carta di credito tramite mobile APP;
- g)** garantire il monitoraggio, l'esercizio e la gestione dei sistemi di ricarica anche da remoto tramite apposita piattaforma digitale;
- h)** provvedere al collegamento dei sistemi di ricarica alla rete di distribuzione locale;
- i)** provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- j)** mantenere l'infrastruttura di ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata della Convenzione, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- k)** ripristinare, nel caso l'impianto dovesse risultare fuori servizio, la funzione nel più breve tempo possibile comunque entro 14 giorni;
- l)** adeguare tutta la strumentazione delle strutture di ricarica elettrica agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- m)** provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- n)** provvedere a tutte le attività di collaudo entro 180 giorni dalla firma della Convenzione;
- o)** assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa dei sistemi di ricarica;
- p)** trasmettere i dati delle ricariche al Comune semestralmente ed alle piattaforme nazionali come previsto dal PNIRE;
- q)** prevedere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire un'efficace connessione del sistema di ricarica alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) in conformità al punto 9 del PNIRE, e in particolare trasmettere le seguenti informazioni minime:
- localizzazione;
  - tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e);
  - potenza erogata (slow, quick, fast);
  - tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (card proprietaria, carta di credito, altro);
  - disponibilità accesso (24h/24, altro);
  - identificativo infrastruttura;

- foto della localizzazione dell'infrastruttura;
  - costi del servizio;
  - stato del punto di ricarica (occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione, ecc.);
  - proprietario dell'infrastruttura (nome, indirizzo email, web, riferimento telefonico eventuale call center);
- r) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di richiesta scritta del Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge, regolamenti o progetti di riqualificazione della città e operare comunque nel rispetto delle condizioni indicate dal servizio comunale competente;
- s) mantenere invariato, per almeno due anni a partire dalla data di collaudo dell'infrastruttura, il costo massimo di ricarica a carico dell'utente finale pari a ..... €/kWh per sistemi High Power e .....€/kWh per sistemi Normal Power.

#### **4. IMPEGNI DEL COMUNE E MESSA A DISPOSIZIONE AREE**

Ai sensi dell'art. 23 comma z) del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", al soggetto attuatore, per tutta la durata della presente Convenzione, non verrà applicato il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche individuate dal Comune per la localizzazione dei sistemi di ricarica e delle infrastrutture.

Il Comune assicurerà la dovuta collaborazione relativamente:

- al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e la gestione dei sistemi di ricarica, anche ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03 Agosto 2017;
- al corretto uso delle aree adibite alla ricarica dei veicoli elettrici da parte degli utenti.

#### **5. IMPEGNO DELLE PARTI**

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

#### **6. DURATA**

La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e **avrà durata di 8 anni**, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Allo scadere del predetto termine il soggetto attuatore dovrà lasciare l'area pubblica nelle pristine condizioni attraverso la rimozione e lo smaltimento delle stazioni di ricarica.

Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detta Convenzione mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza della stessa.

## **7. ONERI DIRETTI E INDIRETTI**

Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività a proprio carico in virtù della presente Convenzione.

## **8. NON ESCLUSIVITÀ**

Ciascuna Parte è libera di valutare, sviluppare o implementare sul territorio del Comune di Rimini programmi e/o progetti analoghi a quelli di cui alla presente Convenzione con soggetti terzi pubblici o privati.

## **9. COMUNICAZIONE**

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui alla presente Convenzione.

## **10. RISERVATEZZA**

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

## **11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

La Convenzione non attribuisce al soggetto attuatore alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione dagli ENTI, ovvero ai documenti e ai dati che verranno elaborati dal medesimo in adempimento delle attività affidate.

Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione del Comune in forma chiara, strutturata e in formati condivisi.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Convenzione. In ogni caso il Comune nell’esecuzione della Convenzione si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy consultabile sul sito internet del Comune di Rimini al seguente indirizzo: <http://www.comune.rimini.it/privacy>.

## **13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE**

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Rimini. Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte.

## **14. PENALI**

In caso di mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto agli artt. 2 e 3 è causa di risoluzione della presente Convenzione e conseguente rimozione coattiva delle strutture di ricarica a carico dello stesso entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune. In caso di ritardo/inadempimento a quest’obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in danno del soggetto attuatore.

## **15. RINVIO ALLE LEGGI**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

## **16. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto via pec al seguente indirizzo:

per il Comune:

pec: dipartimento3@pec.comune.rimini.it

per il soggetto attuatore:

pec:

### **17. DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Convenzione dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Rimini,.....

Per la Ditta

Per il Comune di Rimini

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Allegato:** Elenco e planimetria di ubicazione dei punti di ricarica